

# Legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI)

Modifica del xx 2020

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del.....<sup>1</sup>

*decreta:*

I

La legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 90a cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Nel 2020 la Confederazione eroga una partecipazione straordinaria al fondo di compensazione. Il totale della partecipazione straordinaria è calcolata in base alle spese di indennità per lavoro ridotto ai sensi dell'articolo 31 segg. per i periodi di conteggio dell'anno 2020.

<sup>3</sup> Se è prevedibile che il debito del fondo di compensazione superi alla fine del 2021 il 2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione e che questo superamento è legato all'epidemia di COVID-19, la Confederazione può erogare al fondo di compensazione un'ulteriore partecipazione straordinaria.

II

<sup>1</sup> La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà al referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il xx 2020 [giorno successivo alla sua adozione] con effetto sino al 31 dicembre 2022: dopo tale data tutte le modifiche in essa contenute decadono.

<sup>1</sup> FF

<sup>2</sup> RS 837.0

